



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Documento di seduta

A8-0017/2014

14.10.2014

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/002 BE/CARSID, presentata dal Regno del Belgio)
(COM(2014)0553 – C8-0136/2014 – 2014/2071(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Petri Sarvamaa

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.....	7
MOTIVAZIONE.....	9
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI.....	12
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE....	14
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	16

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/002 BE/CARSID, presentata dal Regno del Belgio) (COM(2014)0553 – C8-0136/2014 – 2014/2071(BUD))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0553 – C8-0136/2014),
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione¹ (regolamento FEG),
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020², in particolare l'articolo 12,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³ (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
 - vista la procedura di trilogio prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0017/2014),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel

¹ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

² GU L 347 del 20.12.13, pag. 884.

³ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

rispetto dell'AlI del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

- C. considerando l'adozione del regolamento (UE) n. 1309/2013¹ che riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione a seguito della crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60% dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio riducendo i tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;
- D. considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2013/02 BE/Carsid per ottenere un contributo finanziario del FEG in seguito a 939 esuberanti (si prevede che 752 persone beneficeranno delle misure) legati alla chiusura dell'impianto di produzione della Carsid SA ("Carsid")² con sede a Marcinelle, nei pressi di Charleroi in Belgio, durante il periodo di riferimento compreso tra il 28 settembre 2012 e il 28 gennaio 2013;
- E. considerando che il contributo finanziario richiesto a titolo del FEG ammonta a EUR 911 934 (50% del bilancio totale);
- F. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. prende atto che la domanda si basa sull'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG; concorda con la Commissione che le condizioni stabilite dal regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, il Belgio ha diritto a un contributo finanziario a norma di tale regolamento;
 2. rileva che le autorità belghe hanno trasmesso la domanda per il contributo finanziario a titolo del FEG in data 2 aprile 2013, fornendo ulteriori informazioni supplementari fino al 4 luglio 2014, e che la sua valutazione è stata messa a disposizione della Commissione il 5 settembre 2014;
 3. osserva che la procedura relativamente lunga dalla data dei primi licenziamenti fino alla valutazione della domanda ha permesso di raccogliere informazioni precise relative a questo caso;
 4. esprime preoccupazione per il protrarsi del periodo di esame e rammenta che il FEG dovrebbe intervenire con la massima celerità;

¹ Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

² Carsid produceva lastre di acciaio destinate ad ulteriore lavorazione in stabilimenti appartenenti al gruppo Duferco in Belgio (principalmente per la fabbricazione di prodotti laminati a caldo e a freddo utilizzati nel settore edile, dei mezzi di trasporto e automobilistico). Tra il 2006 e il 2011 Carsid ha fatto parte di una joint venture tra NLMK e Duferco. La presente domanda è pertanto collegata alla domanda EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK).

5. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità belghe abbiano deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 1° ottobre 2012, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
6. si compiace del fatto che tali ritardi dovrebbero essere eliminati con l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1309/2013, anche se il tempestivo esame delle domande di mobilitazione non deve avvenire a scapito dell'efficienza;
7. considera che gli esuberi presso lo stabilimento di produzione della Carsid SA (di seguito "Carsid") siano legati ai grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e al rapido declino della quota di mercato dell'Unione nel settore della produzione di acciaio grezzo a colata continua (che comprende billette, blumi e bramme) a livello mondiale nonché ad un calo consistente della produzione di acciaio grezzo nell'Unione a causa di una diminuzione della domanda di acciaio nei settori automobilistico e delle costruzioni;
8. rileva che gli esuberi della Carsid probabilmente aggraveranno in misura significativa la disoccupazione nell'area di Charleroi (in passato un centro di estrazione del carbone e di produzione dell'acciaio in cui l'occupazione è fortemente dipendente dall'industria pesante tradizionale) che è caratterizzata da un elevato livello di disoccupazione di lunga durata e bassi livelli di qualifiche e competenze; osserva che nel 2012 il tasso di disoccupazione nell'area di Charleroi (arrondissement) era del 21,6%, a fronte di un tasso medio del 15,8% nella regione vallona e dell'11,2% a livello nazionale;
9. accoglie favorevolmente le misure attive del mercato del lavoro e il fatto che le indennità non siano annoverate tra i servizi personalizzati da finanziare mediante l'intervento del FEG;
10. sottolinea che è importante che i servizi personalizzati forniti ai beneficiari siano efficienti, soprattutto poiché, a motivo del calo dell'occupazione nel settore manifatturiero della regione colpita, questi lavoratori dovranno riqualificarsi per trovare lavoro in altre occupazioni di altri settori;
11. rileva che la produzione di acciaio grezzo a colata continua nell'UE-27 è diminuita del 13,4% tra il 2006 e il 2011 e che la quota di mercato dell'UE-27 nello stesso arco di tempo è diminuita del 30,7%; evidenzia che il settore siderurgico in Europa è pertanto esposto a gravi difficoltà economiche; Rammenta, a tale proposito, che il settore siderurgico è stato oggetto di 4 domande di intervento a titolo del FEG¹;
12. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende le seguenti misure per il reinserimento professionale di 752 lavoratori in esubero (raggruppate per categoria): 1) assistenza personalizzata nella ricerca di impiego, gestione dei singoli casi e servizi di informazione generale e 2) formazione e riqualificazione;
13. plaude al fatto che il coordinamento generale e l'attuazione delle misure siano stati seguiti

¹ Si veda la base dati del FEG disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582 & langId=it>.

da varie parti sociali e organizzazioni quali i sindacati (FGTB, CSC), i centri di formazione professionale e tecnica settoriali attivi nella regione vallona, il FOREM (l'ufficio pubblico dell'occupazione e della formazione della regione vallona), l'Agenzia del Fondo sociale europeo (FSE) della Comunità francese del Belgio e il governo vallone; accoglie positivamente il fatto che i sindacati intervengano direttamente nella gestione dell'unità di ricollocamento creata ad hoc e nell'attuazione di determinate misure;

14. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
15. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità belghe hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
16. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare al Parlamento e al Consiglio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda di intervento del FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; sottolinea che ulteriori miglioramenti procedurali sono stati introdotti nel regolamento (UE) n. 1309/2013 e che sarà conseguito un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;
17. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; evidenzia inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
18. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
19. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/002 BE/CARSID, presentata del Regno del Belgio)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione¹, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006², in particolare l'articolo 23, comma 2,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020³, in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁴, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011), come dispone l'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
- (3) Il 2 aprile 2013 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG, in relazione agli esuberanti nell'impresa Carsid SA, integrandola con informazioni

¹ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

² GU L 347 del 20.12.13, pag. 855.

³ GU L 347 del 20.12.13, pag. 884.

⁴ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

complementari fino al 4 luglio 2014. La domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 911 934 EUR.

- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dal Belgio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 911 934 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹ e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006², il Fondo non può superare l'importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi relativi al 2011). Gli importi necessari sono inseriti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento.

Per quanto riguarda la procedura di attivazione del Fondo descritta al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria³, la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo viene avviata una procedura di trilogio.

II. La domanda di Carsid e la proposta della Commissione

Il 5 settembre 2014, la Commissione ha adottato una proposta di decisione concernente la mobilitazione del FEG a favore del Belgio, al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati dell'impianto di produzione della Carsid SA ("Carsid") con sede a Marcinelle, nei pressi di Charleroi in Belgio, a seguito dei rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione.

La domanda in esame, la dodicesima nel quadro del bilancio 2014, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 911 934 EUR a favore del Belgio. Essa riguarda 939 esuberanti presso lo stabilimento di produzione di Carsid SA ("Carsid") con 752 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG, durante il periodo di riferimento dal 28 settembre 2012 al 28 gennaio 2013. La domanda è basata sul criterio d'intervento di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG, che prevede l'esubero di almeno 500 dipendenti di un'impresa nell'arco di quattro mesi in uno Stato membro.

La domanda è stata inviata alla Commissione il 2 aprile 2013. La Commissione ha concluso che la domanda soddisfa le condizioni per mobilitare il FEG enunciate all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Secondo i dati a cui si riferivano le autorità belghe⁴, fra il 2006 e il 2011 nell'UE-27 la produzione di acciaio grezzo a colata continua è diminuita da 197,1 a 170,8 milioni di tonnellate (- 13,4%; con una crescita annua di - 2,8%⁵), aumentando invece a livello mondiale da 1 149,6 milioni di tonnellate a 1 438,3 milioni di tonnellate (+ 25,1 %; con una

¹ GU L 347 del 20.12.13, pag. 884.

² GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

³ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁴ Fonte: Associazione mondiale dei produttori siderurgici, *Steel Statistical Yearbook 2012*.

⁵ Tasso di crescita annuo composto.

crescita annua di + 4,6%). Ciò ha causato la diminuzione della quota di mercato dell'UE-27 nella produzione dell'acciaio grezzo a colata continua, in volume, dal 17,1% nel 2006 all'11,9% nel 2011 (- 30,7%; con una crescita annua di - 7,1%). In confronto, nello stesso periodo la quota di mercato cinese è aumentata passando da 35,5% a 46,8% (+32,0%; +5,7% di crescita annuale).

La contrazione della domanda di acciaio nel settore automobilistico e edilizio dell'UE in conseguenza della crisi economica e un relativo incremento dei costi di produzione (materie prime, energia, vincoli ambientali, ecc.) hanno nuociuto alla competitività dell'industria siderurgica dell'UE e hanno causato la perdita di un numero elevato di posti di lavoro nel settore dell'acciaio negli ultimi anni a causa della chiusura e della ristrutturazione di impianti da parte di vari produttori di acciaio in Europa¹. Ad esempio, fra il 2008 e il 2013 il numero di addetti dell'industria metallurgica (NACE Rev. 2, divisione 24 "Attività metallurgiche") nell'UE-27 è diminuito di circa 280 000 unità, da 1,44 a 1,16 milioni (- 19,4 %).

Il numero di addetti nel settore manifatturiero dell'Hainaut meridionale (l'area di Charleroi) ha subito un brusco calo negli ultimi anni (- 15,3% fra il 2007 e il 2012), soprattutto nei settori nei quali le imprese spesso impiegano molti lavoratori, per esempio la fabbricazione di macchinari e attrezzature (come Caterpillar): - 970 posti di lavoro (- 18,6%), la metallurgia (p. es. Carsid, Industeel, Aperam, Thy-Marcinelle): - 110 posti di lavoro (- 30,6%), la fabbricazione di prodotti in metallo (p. es. Cofely Fabricom): - 399 posti di lavoro (- 12,3%) e la fabbricazione di altro materiale da trasporto (p. es. Sonaca, SABCA): - 160 posti di lavoro (- 5,5%). La capacità delle imprese locali attive in questi settori di assumere il numero di lavoratori collocati in esubero da Carsid è molto limitata. Tenuto conto del calo dell'occupazione nel settore manifatturiero anche nelle zone limitrofe di Namur e Centre, è probabile che questi lavoratori dovranno riqualificarsi per trovare lavoro in altre professioni e altri settori.

Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da cofinanziare comprende le seguenti misure per il reinserimento professionale di 752 lavoratori in esubero (raggruppate per categoria): 1) assistenza personalizzata nella ricerca di impiego, gestione dei singoli casi e servizi di informazione generale e 2) formazione e riqualificazione.

Secondo le autorità belghe, le misure avviate il 1° ottobre 2013 formano nel loro insieme un pacchetto coordinato di servizi personalizzati e rappresentano misure attive per il mercato del lavoro finalizzate al reinserimento dei lavoratori.

Per quanto riguarda i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nella domanda le autorità belghe hanno confermato che:

- il contributo finanziario del FEG non sostituirà le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

¹ Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile" (COM(2013) 407).

- le misure offrono sostegno a singoli lavoratori e non sono utilizzate per la ristrutturazione di imprese o settori;
- le misure non riceveranno alcun sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione.

Riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, il Belgio ha comunicato alla Commissione che il contributo finanziario del FEG sarà gestito e controllato dagli stessi organismi che gestiscono e controllano il Fondo sociale europeo. Un ente all'interno dell'Agenzia FSE della Federazione Vallonia-Bruxelles (precedentemente la Comunità francese del Belgio) fungerà da autorità di gestione e un altro ente distinto all'interno dell'Agenzia FSE fungerà da autorità di pagamento. Il Segretariato generale della Federazione Vallonia-Bruxelles fungerà da autorità di certificazione e FOREM fungerà da organismo intermedio.

III. Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 911 934 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) verso la linea di bilancio FEG (04 04 51).

Si tratta dell'undicesima proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa, ad oggi, all'autorità di bilancio nel corso del 2014. L'importo del contributo finanziario proposto consente di avere ancora a disposizione oltre il 25% dell'importo massimo annuale del FEG per stanziamenti nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno, come previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Il trilogio sulla proposta di decisione della Commissione concernente la mobilitazione del FEG potrebbe svolgersi in forma semplificata, come previsto all'articolo 12, paragrafo 5, della base giuridica, salvo in mancanza di un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio.

In base a un accordo interno, alla procedura sarà associata la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

On. Jean Arthuis
Presidente della commissione per i bilanci
ASP 09G205

Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) in relazione alla domanda EGF/2013/002 BE/Carsid, Belgio (COM(2014)553 def.)

Onorevole presidente,

la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul FEG hanno esaminato la mobilitazione del FEG nel caso FEG/2013/002 BE/Carsid e hanno adottato il seguente parere.

La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono favorevoli alla mobilitazione del Fondo relativamente alla domanda in esame. A tale proposito, la commissione EMPL formula alcune osservazioni, senza tuttavia mettere in discussione lo storno dei pagamenti.

Le decisioni della commissione EMPL si basano sulle seguenti considerazioni:

- A) considerando che la domanda si basa sull'articolo 2, lettera a, del regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (CE) n. 1927/2006 ed è mirato a fornire sostegno a 752 lavoratori su un totale di 939 esuberanti presso l'impianto di produzione della Carsid SA con sede a Marcinelle, nei pressi di Charleroi, durante il periodo di riferimento compreso tra il 28 settembre 2012 e il 28 gennaio 2013;
- B) considerando che il settore della produzione di acciaio grezzo a colata continua, in cui la società ha operato, ha subito una grave perturbazione economica, in particolare in seguito al rapido declino della quota di mercato dell'UE;
- C) considerando che la contrazione della domanda di acciaio nei settori automobilistico e delle costruzioni e un relativo incremento dei costi di produzione hanno esacerbato gli effetti negativi dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali causando una diminuzione del 19,4% nel numero di persone occupate nell'industria metallurgica nell'UE-27 tra il 2008 e il 2013;
- D) considerando che un'ampia maggioranza (il 98,4%) dei lavoratori interessati dalle misure sono uomini mentre il 1,6% sono donne; e che il 79,1% dei lavoratori sono di età compresa tra i 25 e i 54 anni e il 20,9% tra i 55 e i 64 anni;

E) considerando che la maggior parte dei lavoratori beneficiari sono artigiani e lavoratori assimilati, e addetti a impianti e a macchine e assemblatori;

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere i seguenti suggerimenti nella proposta di risoluzione concernente la domanda belga:

1. rileva che la domanda in esame si basa sull'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione; concorda con la Commissione che le condizioni stabilite dal regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, il Belgio ha diritto a un contributo finanziario a norma di tale regolamento;
2. osserva che la procedura relativamente lunga dalla data dei primi licenziamenti fino alla valutazione della domanda ha permesso di raccogliere informazioni precise relative a questo caso; plaude al fatto che le autorità belghe abbiano avviato l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 1° ottobre 2012 al fine di fornire un'assistenza tempestiva;
3. rileva che solo alcune delle misure che fanno parte delle azioni intraprese dalle autorità belghe saranno cofinanziate dal FEG; e che le misure obbligatorie nell'ambito delle procedure di esubero collettivo in Belgio, che sono attività standard, non sono pertanto incluse nella domanda di mobilitazione del FEG;
4. accoglie favorevolmente le misure attive del mercato del lavoro e il fatto che le indennità non siano annoverate tra i servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG;
5. sottolinea che è importante che i servizi personalizzati forniti ai beneficiari siano efficienti, soprattutto poiché, a motivo del calo dell'occupazione nel settore manifatturiero della regione colpita, questi lavoratori dovranno riqualificarsi per trovare lavoro in altre occupazioni e altri settori;
6. accoglie con favore il fatto che le parti sociali abbiano partecipato ai negoziati sulle misure da finanziare; apprezza che i sindacati intervengano direttamente nella gestione dell'unità di ricollocamento creata ad hoc e nell'attuazione di determinate misure.

Distinti saluti.

Marita ULVSKOG,

Presidente f.f., 1° vicepresidente

c.c. Thomas Händel

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

On. Jean ARTHUIS
Presidente
Commissione per i bilanci
Parlamento europeo
ASP 09 G 205
1047 Bruxelles

Onorevole presidente,

Oggetto: **Mobilizzazioni del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione**

Quattro distinte proposte di decisione relative alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, presentate dalla Commissione, sono state deferite alla commissione per lo sviluppo regionale affinché formuli un parere. Prendo atto dell'intenzione di approvare le relazioni ad esse relative in seno alla commissione per i bilanci il 13 ottobre e il 3 novembre.

Le norme applicabili ai contributi finanziari a titolo del FEG sono definite nel regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 e al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

- Nel **COM(2014)0553** si propone un contributo a titolo del FEG pari a 911 934 EUR per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate al reinserimento professionale di 939 lavoratori in esubero in seguito alla chiusura dell'impianto di produzione di lastre di acciaio della Carsid SA, con sede a Marcinelle (Charleroi), in Belgio.
- Nel **COM(2014)0560** si propone un contributo a titolo del FEG pari a 12 704 605 EUR per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate al reinserimento professionale di 6 120 lavoratori in esubero in seguito alla chiusura degli impianti di fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi della Peugeot Citroën Automobiles (PSA), nelle regioni dell'Ile de France e della Bretagna in Francia.
- Nel **COM(2014)0616** si propone un contributo a titolo del FEG pari a 1 501 200 EUR per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate al reinserimento professionale di 171 lavoratori in esubero della Andersen Ireland Limited operante nel settore della fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, nelle regioni meridionale e orientale dell'Irlanda.

- Nel **COM(2014)0620** si propone un contributo a titolo del FEG pari a 7 290 900 EUR per finanziare misure attive del mercato del lavoro finalizzate al reinserimento professionale di 761 lavoratori in esubero della Sprider Stores S.A., operante nel settore del commercio al minuto nelle regioni della Macedonia centrale e dell'Attica in Grecia.

I coordinatori di commissione hanno esaminato tali proposte e mi hanno chiesto di scriverLe per comunicarLe che la commissione che presiedo non solleva obiezioni alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per l'assegnazione degli importi summenzionati proposti dalla Commissione.

Distinti saluti.

Iskra MIHAYLOVA

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	13.10.2014
Esito della votazione finale	+ : 21 - : 4 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Kaja Kallas, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pablo Echenique, Ernest Maragall, Ivan Štefanec
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Emma McClarkin, Virginie Rozière